ESENTE
LAVORO
CORE DA AUTOCERTIF. ALLEGATA.
Cas.290

URGENTE
IN GIORNATA.
26/10/2016
Avv. Perra

ORIGINALE
SI NOTIFICHI A MANI.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
21 OTT. 2016
IL CANCELLIERE

CORTE D'APPELLO - CAGLIARI
U.N.E.P. - SEZ. NOT. CIV.
26 OTT. 2016
ATER cron 16348 trasf

STUDIO LEGALE
Avv. Stefania Perra
Patrocinio nanti la Suprema Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori
Via Carrara, n. 4, 09125 Cagliari
Via Garibaldi, n. 57/C, 09040 Maracalagonis (CA)
Tel. e Fax 070/789852.
E-mail steper04@tiscali.it – PEC: avvstefaniaperra@cgn.legalmail.it

TRIBUNALE DI CAGLIARI – SEZIONE LAVORO.

RICORSO EX 700 C.P.C.

Per la prof. ssa Maria Luisa Lucia Farci, nata a Maracalagonis(CA), il 18ottobre 1963, residente in Maracalagonis, nel Vico II Roma, n. 10, C.F.FRC MLS 63R58 E903V, ed elett.te domiciliata in Cagliari (CA), nella via F. Carrara, n.4, presso lo studio dell'avv. Stefania Perra (C.F. PRRSFN66C43E903L), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al presente atto e che, ai sensi degli artt. 133, 136, 137 e 170 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di PEC *avvstefaniaperra@cgn.legalmail.it* o al seguente numero di fax 070/789852

ricorrente

contro

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore;*

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*

resistenti

Fatto.

1) La prof.ssa Maria Luisa Lucia Farci, docente non di ruolo di Scienza degli Alimenti, è abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria nella Regione Sardegna per la classe A057 (Scienza degli Alimenti), mediante il superamento del concorso ordinario per esami e titoli, ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente, indetto con D.D.G. dello 01/04/1999, (doc.1);

2) dal 2003, la ricorrente è stata inserita nella terza fascia delle graduatorie permanenti - ora ad esaurimento - del personale docente della scuola secondaria di II grado della provincia di Cagliari nella classe di concorso A057 Scienza degli Alimenti, nonché nella I fascia delle Graduatorie d'Istituto con aggiornamento e/o

conferma della relativa posizione professionale in occasione dei periodici aggiornamenti successivamente disposti dal Ministero dell'istruzione (doc.2);

3) in particolare, a seguito della pubblicazione dei DM 42/09, l'esponente ha presentato all'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, domanda di permanenza ed aggiornamento del punteggio nelle medesime graduatorie per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 (doc. 2) con conseguente conferma della posizione assunta nell'anno 2010 nella graduatoria provinciale definitiva dei docenti nella scuola sec. di II grado classe di concorso A057 Scienza degli Alimenti (POSIZIONE 24, PUNTEGGIO 15(doc.2);

4) per il successivo triennio 2011-2014, la docente avrebbe dovuto nuovamente presentare domanda di aggiornamento, ovvero di permanenza, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del DM 44/2011;

5) tuttavia, la deducente, ritenendo che l'onere relativo alla presentazione della domanda predetta incombesse unicamente su coloro che intendessero avvalersi di ulteriori titoli, acquisiti successivamente alla data di inserimento e conferma nelle graduatorie medesime (nel suo caso, non vi erano nuovi titoli) e/o che non avessero ancora confermato la volontà di permanervi successivamente alla trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento ed in occasione della prima riapertura dei termini per l'aggiornamento (cosa che nel suo caso era già avvenuta nel 2009), non essendo stata in alcun modo edotta dall'Amministrazione Scolastica della necessità di presentare comunque tale domanda e delle rovinose conseguenze dell'omissione della stessa ed essendosi, altresì, trovata in prossimità della scadenza del termine previsto del D.M. 44/2011 a dover assistere il proprio padre, Farci Alberico, quasi novantenne (nato il 05/04/1922), gravemente malato che, dopo esser stato dimesso dall'Ospedale San Giovanni di Dio in Cagliari, presso il quale era stato ricoverato (dal 30/05/11 allo 08/06/11- doc. 3), è deceduto in casa, il 2 luglio dello stesso anno (doc.4), a causa di tali molteplici motivazioni, non ha presentato la domanda in questione con la conseguente esclusione dalle graduatorie ad esaurimento;

6) la ricorrente, confidando nel reinserimento in graduatoria con la riapertura dei termini previsti per l'aggiornamento, dopo aver atteso per tre anni la pubblicazione del successivo D.M. (il n. 235 dello 01/04/2014), tentava la presentazione della

relativa domanda con esito negativo;

7) infatti, il D.M.235/2014 (art. 10, comma 2) ha introdotto l'obbligo dell'invio telematico della domanda in esame, quale unica modalità di presentazione della stessa, riservando, peraltro, la possibilità di accesso alla piattaforma informatica ai soli docenti già inclusi nelle graduatorie immediatamente precedenti (2011/2014), con la conseguenza che l'accesso al relativo sito del Ministero non è stato consentito a coloro che, come nella fattispecie, non figurano nell'elenco docenti, in quanto cancellati per omessa presentazione della domanda negli anni precedenti al 2014;

8) pertanto, la docente, in quanto non presente in graduatoria, per involontaria omessa presentazione della relativa domanda di permanenza, non potendo inoltrare la domanda in questione via *Web*, per impossibilità di accesso al relativo sito ministeriale, ha tentato, nel rispetto dei termini di cui al D.M. 235/14, di presentare il relativo supporto cartaceo (doc.5), consegnandolo agli impiegati di turno all'Ufficio Scolastico Provinciale, ottenendo come risposta un netto rifiuto, in quanto, a detta loro, definitivamente ed irreversibilmente depennata alla scadenza del termine del D.M. 44/201,1per omessa presentazione della domanda di conferma;

9) appresa la gravissima notizia, l'esponente, docente precaria per la quale il figurare ed il permanere nelle graduatorie rappresenta l'unica possibilità di accesso al mondo del lavoro, e per la quale l'insegnamento costituisce l'unica forma di sostentamento personale (la medesima, è, infatti, nubile, priva di genitori (doc. 4 e 4a), ha subito un forte stress emotivo, seguito da un difficile periodo di grave sconforto, aggravato dall'insorgenza di svariati problemi di salute che tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, svolti gli accertamenti medico-diagnostici del caso, hanno portato alla diagnosi di una grave patologia, come da allegati (doc.6a ; 6b; 6c), e conseguente invalidità al 100% (doc. 6° e 6b) ed handicap in gravità (doc.6c);

10) detta patologia integra, altresì, gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti, ai sensi della L. 68/1999 e della L.80/2006, art. 6 comma 3 bis (doc. 6b);

11) di recente,la docente, venuta a conoscenza dell'illegittimità della sua definitiva

estromissione dalla graduatoria di appartenenza, disposta dall'Ufficio Scolastico Provinciale sulla base del decreto ministeriale n. 44/2011 che, in evidente contrasto con le fonti primarie ed in particolar modo con l'art.1, comma bis della Legge n. 143 del 2004, prevede l'automatica e definitiva cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento per la semplice omissione della domanda di aggiornamento/conferma, senza alcuno specifico obbligo di informativa nei confronti dell'insegnante già inserita in graduatoria dell'onere di presentazione della domanda di conferma e soprattutto delle pesanti ricadute in caso di omissione, escludendo, altresì, il diritto al reinserimento a domanda dell'interessata, espressamente sancito dalla predetta norma, ritenendo tale sistema profondamente ingiusto, ha adottato la decisione di tutelarsi con la relativa impugnazione;

12) infine, non sembra superfluo evidenziare che mentre nei confronti dell'esponente l'Amministrazione Scolastica ha sanzionato la mancata presentazione della domanda nel termine previsto dal D.M. 44/2011 con l'automatica gravissima sanzione della decadenza, in assenza di alcuna forma di preventiva comunicazione nei confronti della docente sia sull'onere di presentazione della domanda, sia sulle conseguenze dell'omissione della stessa, docente che, pertanto, è stata definitivamente estromessa dalla graduatoria di appartenenza senza averne alcuna consapevolezza, viceversa, nel 2014, con la riapertura dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie valevoli per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, l'Amministrazione Scolastica, evidentemente riconoscendo quantomeno il diritto dei docenti alla relativa informativa, ha inviato una mail a tutti coloro che, già inclusi in graduatoria, all'approssimarsi della scadenza del termine di presentazione della domanda non vi avessero ancora provveduto, informandoli sull'onere di presentazione della domanda, sul termine ultimo per la stessa, sulle conseguenze della mancata presentazione ed invitandoli, pertanto, a provvedere quanto prima alle operazioni di inoltro della domanda (a titolo esemplificativo, mail inviata ad una docente in graduatoria doc.7).

Diritto.

1.VIOLAZIONE DELL'ART. 1, comma 1 BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143.

Il mancato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali di insegnamento, come dedotto in espositiva, è da considerarsi illegittimo, in quanto disposto in violazione alla normativa applicabile alla fattispecie.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004, ha previsto, all'art. 1 *bis* che, *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento dellagraduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".*

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citatadisposizione, "la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi".

Invero, tale sanzione non è definitiva, infatti, la norma dispone altresì *che"a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine"*(ossia entro il termine fissato per l'aggiornamento), *è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

Pertanto, detta norma primaria, da una parte, ha prescritto l'applicazione della sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento/permanenza della propria posizione professionale entro il termine stabilito, dall'altra, ha chiaramente limitato gli effetti della sanzione al solo periodo di vigenza di tali graduatorie.

Infatti, con la riapertura dei termini per l'aggiornamento delle medesime, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti che, non avendo presentato domanda, siano stati cancellati, possono, senz'altro, chiedere il reinserimento nella graduatoria medesima, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

La normativa in questione è, pertanto, chiara nel riconoscere al docente già originariamente incluso in graduatoria il diritto al reinserimento in occasione di uno dei periodici aggiornamenti della stessa, attribuendo, pertanto, alla cancellazione il significato di sanzione esclusivamente temporanea e mai definitiva.

Invero, l'aggiornamento delle graduatorie avviene previa emanazione di appositi provvedimenti da parte del Ministero dell'Istruzione.

Tali provvedimenti, avendo natura di fonte secondaria, (nella specie, decreto ministeriale di attuazione) non hanno per ciò stesso il potere di derogare ad una norma giuridica di grado superiore (nella fattispecie, la L. 143/2004).

A tale proposito, non sembra superfluo rammentare che, secondo il generale principio della gerarchia delle fonti, sancito dall'art. 4 delle Disposizioni della legge in generale, "I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi" e che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, i decreti ministeriali sono atti amministrativi, modulati secondo uno schema concettuale uguale a quello adottato dalle fonti normative, ma privi di funzione normativa (*ex multis*, Cass. SS.UU. 28/11/1994, n. 10124), che non possono, pertanto, introdurre né obblighi nè decadenze (per quanto rileva nel caso concreto, come di seguito meglio esposto), se non espressamente previsti dalla norma primaria.

Ed invero, i decreti ministeriali in questione (DD MM: n.44/11 e n.235/14 per quanto rilevano nella fattispecie concreta) hanno introdotto una decadenza sostanziale in violazione dell'art. 1 bis della L. 143/2004 (*ex multis*, ***Trib. di Cagliari, Sez. Lav. Ordinanza del 29/06/2015, Giudice Dott.ssa M.L. Scarpa.R.G. 4206/2014 (doc.8);*** Trib Matera Sez. Lav., sentenza n. 1192 dello 03/12/2012, dove al riguardo, si legge:"Ma la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria").

In particolare, l'art. 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, così dispone: "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. *La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria*".

Analogamente, il D.M. n. 235 dello 01 aprile 2014 ripropone la stessa disposizione con la previsione della *cancellazione definitiva dalla graduatoria,* come conseguenza della mancata presentazione della domanda.

Quindi, mentre nella norma primaria la sanzione dell'esclusione dalle graduatorie conseguente all'omessa domanda non è assoluta, potendo gli interessati, nel termine assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare, negli atti di grado inferiore - decreti ministeriali - non risulta alcuna possibilità di reinserimento in graduatoria da parte dei docenti

interessati alla regolarizzazione della propria posizione professionale (vedasi Cons. di Stato n. 3658/2014).

In altre parole, la norma di rango inferiore introduce una decadenza non espressamente prevista dalla fonte primaria.

Ma vi è di più, il D.M. 235/2014, all'art. 9, prescrive che detta domanda debba presentarsi esclusivamente con modalità *web,* ed all'art. 10, prevede tra i motivi di esclusione dalle graduatorie la presentazione della domanda medesima in modalità difforme da quella telematica.

Occorre tenere presente che, peraltro, l'accesso al sito del Ministero dell'Istruzione, nell'apposita sezione relativa alle domande *on line*, è stato consentito ai soli inclusi nelle graduatorie immediatamente precedenti (2011/2014), con l'esclusione di coloro che, come la ricorrente, non fossero presenti in graduatoria per cancellazione conseguente ad omissione involontaria di domanda di permanenza.

Quindi, con tali ultime disposizioni relative all'obbligatorietà dell'invio telematico della domanda in questione e delle conseguenze dell'inosservanza di tale modalità, assistiamo ad un'ulteriore illegittima compressione del diritto al reinserimento anch'esso attuato con una fonte secondaria ed in violazione del dettato della norma primaria (*Trib. Venezia – Sez Lavoro, proc. cautelare n. 2015-1/2014 RG,ordinanza del 22/08/14);*

Nel riferito quadro normativo è intervenuta l'impugnata ed illegittima esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente della provincia di Cagliari, per non avere, involontariamente, l'interessata, già inclusa nelle medesime graduatorie per gli anni scolastici precedenti, presentato domanda intesa a manifestare la volontà di permanervi (anni scolastici 2011-2014)

Da quanto sopra, emerge con tutta evidenza, l'illegittimità, nella parte d'interesse, dei Decreti Ministeriali n. 44/2011e n. 235/14.

. Tale illegittimità derivante dal contrasto tra le due disposizioni di rango diverso costituisce il fondamento della richiesta di disapplicazione delle norme di rango inferiore in contrasto con la norma primaria, ai sensi dell'art. 4 delle preleggi.

Né, d'altra parte, potrebbe ritenersi che la definitività della cancellazione dalle graduatorie possa trovare un qualche fondamento positivo in una legge

sopravvenuta rispetto alla legge 143/2004 ed in particolare nell'art. 1, comma 605 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) (vedasi, Consiglio di Stato, n. 3658 del 14/07/2014; Tar Lazio n. 10890 / 2008; n. 27460/2010 nonché per le numerose sentenze ed ordinanze del Tribunale -Sezione lavoro-, vedasi ad es., *Trib. Venezia – Sez Lavoro, proc. cautelare n. 2015-1/2014 RG,ordinanza del 22/08/14*).

Detta norma, al fine di eliminare il risalente fenomeno del precariato scolastico ha trasformato le graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), consentendo l'inserimento a pieno titolo di coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, di coloro che hanno incorso una procedura abilitante e, stabilendo come termine ultimo per l'ingresso nelle graduatorie l'anno 2007.

L'intenzione del legislatore, era quella di impedire il costante accrescimento del numero degli aspiranti che, di anno in anno entravano nelle graduatorie permanenti e, al tempo stesso, era diretta a dare una risposta alle legittime aspirazioni del precariato storico, attraverso un piano di assunzioni volto a ridurne sensibilmente il numero.

E' fuor di dubbio che detta disciplina abbia inteso vietare nuovi ingressi di docenti in precedenza non iscritti, prevedendo un termine ultimo per l'ingresso in graduatoria.

Peraltro, è altrettanto indubbio che il nuovo sistema non ha assolutamente precluso in alcun modo i successivi aggiornamenti delle graduatorie preesistenti rispetto ai docenti già iscritti, ma soprattutto, non ha affatto previsto alcuna ipotesi di definitiva esclusione dalla graduatoria di questi ultimi, a seguito dell'omessa presentazione della domanda di permanenza per uno dei periodi di aggiornamento.

La *ratio* della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento può, pertanto, agevolmente individuarsi nella finalità di "cristallizzare e salvaguardare la posizione di coloro che erano inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione"*(ex multis,Trib. Venezia – Sez Lavoro, proc. cautelare n. 2015-1/2014 RG,ordinanza del 22/08/14,citato*").

Viceversa, deve ritenersi che sia estraneo alla norma "*... qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime* (graduatorie) *quale conseguenza*

dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio" (Consiglio di Stato, sentenza n. 3658 del 14/07/2014).

D'altra parte, "l'e*sito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento non può giustificare, apparendo sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di un'omissione non consapevole perché non debitamente partecipata ed in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale*"(Consiglio di Stato, citato).

In altre parole, dal tenore letterale nonché dalla *ratio* della normativa in esame si desume chiaramente chei limiti posti dal legislatore riguardano unicamente i"*nuovi inserimenti*"*(ex multis, Trib. Venezia – Sez.Lavoro,citato).*

Ed invero, la possibilità *di "reinserimento" è espressamente prevista dall'art. 1. Comma 1bis della legge 143/2004, tuttora vigente, e ciò coerentemente con la ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo si tendente all'esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione (**Trib. di Cagliari, Sez. Lav. Ordinanza del 29/06/2015, Giudice Dott.ssa M.L. Scarpa.R.G. 4206/2014 - doc.8-;** Trib. Venezia – Sez Lavoro, citato).*

Tanto è vero che, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004,n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009, dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Onde ulteriormente avvalorare la tesi prospettata che, peraltro, non presenta alcun elemento di novità, rispecchiando l'ormai unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi in tema di reinserimento in graduatoria, si ritiene, altresì, utile evidenziare che il decreto ministeriale n. 42/2009, in virtù del quale è

stata disposta la cancellazione definitiva dalla graduatoria di coloro che avessero omesso di presentare la domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, è stato annullato dal Tar Lazio, sez. III bis (sentenza 27460/2010), nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza nelle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi.

Detta sentenza di annullamento è stata confermata dal Cons. di Stato con sentenza n. 3658 del 14/07/2014 nella quale si legge che " … *come osservato dal primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole".*

Di particolare rilievo per il caso che interessa sono altresì le conclusioni del medesimo Collegio che si trascrivono qui di seguito *"**una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143, il quale dispone che**, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che **la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009, n. 42**, adottata in applicazione di detta disposizione primaria, **che collega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva** dalla graduatoria".*

Poiché detta normativa regolamentare, annullata dal Giudice Amministrativo è stata fedelmente riproposta sia nel D.M.n. 44/2011 che nel D.M. n. 235/2014,per cui anche con riferimento a questi ultimi possono prospettarsi gli stessi profili di illegittimità censurati dal G.A. in relazione al D.M. n. 42/2009, **si ritiene che il Giudice del Lavoro, possa, riconoscendo fondato il motivo di illegittimità,**

come sopra motivato, esercitare il potere - dovere di disapplicare detti atti amministrativi, nella parte d'interesse, nonché, tutti gli atti amministrativi presupposti o connessi alla posizione fatta valere dalla ricorrente.

In applicazione di tali principi, il D.M. 235/2014 è da ritenersi illegittimo e, se ne chiede, pertanto, la disapplicazione anche sotto tale profilo, nella parte in cui consente la presentazione della domanda - via *Web*- ai soli inclusi nelle graduatorie immediatamente precedenti (2011/2014) (art. 10, comma 2), comprimendo ulteriormente il diritto al reinserimento in questione.

2. PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLA TESI DELLA RICORRENTE.

Si ritiene opportuno segnalare che anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Corte di Cassazione, SS.UU., n. 22805 del 12/10/2010; n. 3032 dell'8/2/2011; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12luglio 2011), il giudice amministrativo, come sopra precisato, ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, disponendone l'annullamento per le motivazioni di cui sopra (Cfr.Tar Lazio sez. III bis, sentenza 27460/2010, confermata dal Cons. di Stato n. 3658 del 14/07/2014).

Una volta che la Giurisprudenza di Legittimità ha riconosciuto la Giurisdizione Ordinaria nelle controversie in oggetto, abbiamo assistito all'affermazione di un unanime ed ormai consolidato orientamento del Tribunale - Sezione Lavoro - che, aderendo alle diffuse e convincenti argomentazioni del Giudice Amministrativo, come sopra specificato, ha disposto che il D.M. n.44/2011, prima e successivamente il D.M. n.235/2014 siano da ritenersi illegittimi e, pertanto, da disapplicarsi, nella parte in cui non consentono il reinserimento dei docenti che, pur non essendo stati informati sull'onere di presentazione della domanda e sulle conseguenze della sua mancanza, vengono automaticamente ed inconsapevolmente esclusi in via definitiva dalla graduatoria di appartenenza per la semplice omissione della domanda e nonostante la manifesta volontà di volervi permanere espressa dai docenti con la specifica istanza di reinserimento nei

termini previsti dai vari D.M., in tal modo, violando una norma di rango superiore (L. 143/2004, art. 1, comma 1-bis), (*ex multis*, ***(Trib. di Cagliari, Sez. Lav. Ordinanza del 29/06/2015, Giudice Dott.ssa M.L. Scarpa,R.G. 4206/2014;*** Ordinanzadel G.L. di Cagliari del 27/07/2012, n. RACL 1779/2012; Ordinanza del G.L. di Venezia (n. 2015-1/2014 RG del 22/08/2014); Ordinanza del G.L. di Caltagirone n. 1548/2016 del 20/04/2016; Ordinanza del G.L. di Frosinone (n. 1935/ 2014 RACL); Corte d'Appello di Lecce, n. 1042/14 dello 09/04/2014; Trib. di Pistoia,Sez. Lavoro n. 17 del 27/03/14; Trib. di Napoli, Sez. Lavoro, 23/01/2014; Trib. di Cremona, Sez. Lavoro, 07/03/2014; Trib. di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, n. 488/2014; Trib. di Latina, Sez. Lavoro, 14/05/2013; Trib. di Firenze, Sez. Lavoro, 17/05/2013; Trib. di Verona, Sez. Lavoro, n. 297/2013;Trib. di Rimini, Sez. Lavoro, Ord. n. 3739 del 19/11/2012; Trib. di Cosenza, Sez. Lavoro, n. 1998 del 19/07/2012; Trib. di Foggia, Sez. Lavoro, n. 26646 del 10/11/2011;Trib.di Matera. Sez. Lavoro, n.1192 del 3/12/12).

3. DOMANDA CAUTELARE: SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI.

Il ***fumus boni iuris*** è nell'evidenza dei motivi di diritto sopra esposti e che si richiamano integralmente.

Invero, sussiste nella fattispecie concreta il necessario *fumus* della fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente sul diritto della medesima al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento dalla quale è stata cancellata.

Il ***periculum in mora*** è *in re ipsa*.

Infatti, nelle more del giudizio ordinario, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno, posto che la graduatoria contestata ha valenza triennale -aa.ss. 2014, 2015 e 2016 - ed alla stessa l'Amministrazione Scolastica attinge e sta già attingendo per l'individuazione dei docenti ai quali conferire sia incarichi a tempo indeterminato ("nomine in ruolo"), sia incarichi a tempo determinato – annuali - ("supplenze lunghe") per gli anni scolasticidel relativo triennio.

Pertanto, se non fosse concessoin tempi brevissimi alla ricorrente il reinserimento nella graduatoria provinciale di insegnamento per il punteggio ed i titoli abilitanti acquisiti e come sopra individuati, la docente subirebbe il gravissimo pregiudizio di non poter essere destinataria di alcun incarico di insegnamento e quindi di occasioni di lavoro per il prossimo anno scolastico

La mancanza di incarichi di insegnamento a breve termine, impedendo l'aumento del punteggio maturato, escluderebbe, altresì, la possibilità e la speranza per la professoressa Farci di ottenere in futuro occasioni di lavoro, nonché l'immissione definitiva nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica.

E' del tutto evidente, pertanto, sia l'importanza, sia l'estrema urgenza del provvedimento di reinserimento richiesto all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito.

E' indubbio che l'attesa dei tempi ordinari del giudizio di merito annullerebbe gli effetti sostanziali della tutela invocata, anche nel caso in cui quest'ultima fosse accordata, determinando l'inutilità della pronuncia giurisdizionale.

Tanto cagionerebbe un inevitabile pregiudizio sia della personalità che della professionalità della ricorrente, non altrimenti risarcibile, facendo venir meno la complessiva situazione di vita legata allo svolgimento dell'insegnamento, con la negazione del relativo trattamento economico (ed invero, l'insegnamento costituisce per l'esponente l'unica fonte di sostentamento, come sopra evidenziato e come documentato nel presente giudizio), nonchè con l'esclusione della possibilità di estrinsecare la propria personalità e di sviluppare la propria professionalità nell'ambito delle relazioni sociali e professionali in cui si svolge l'attività medesima.

* * * * * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, riservandosi ogni ulteriore difesa e deduzione all'esito della costituzione di controparte,

CONCLUDE

Perché l'Onorevole Giudicante, per le motivazioni di cui in espositiva, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

VOGLIA COSÌ PROVVEDERE:

- previa audizione delle parti;
- previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c.;
-previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione dei Decreti Ministeriali n. 44/2011 e n. 235/2014 e di ogni altro atto, connesso, conseguente o presupposto che produca gli effetti di non consentire il reinserimento dell'esponente nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza;

-ritenuto illegittimo il mancato reinserimento in graduatoria della ricorrente,

ORDINARE

ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA RESISTENTE di provvedere al reinserimento della Prof.ssa Maria Luisa Lucia Farci con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015, nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari valevoli per il triennio 2014/2017 per la classe di concorso A057 (Scienza degli Alimenti), in relazione alla quale la medesima è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e nella quale era inserita al momento della cancellazione, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre a quello relativo all'aggiornamento e nella posizione spettantele anche per titolarità del diritto alla riserva dei posti, ai sensi della L. 68/1999 e della L.80/2006, art. 6 comma 3 bis.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, L.488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia, di valore indeterminato, è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 37 D.L. 6 luglio 2011, conv. in L. 111/2011, essendo la somma dei redditi imponibili del nucleo familiare della ricorrente, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione della ricorrente allegata al presente atto con copia C.I. n. AO3796352, rilasciata dal Comune di Maracalagonis in data 19/08/2008 (doc.ti A e A1).

Si offrono in comunicazione, mediante il deposito in cancelleria i seguenti documenti:

A) Farci Maria Luisa Lucia: dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al presente atto con copia C.I. n. AO 3796352, rilasciata dal Comune di Maracalagonis in data 19/08/2008 (doc.ti A e A1);

1) Farci Maria Luisa Lucia: certificato abilitazione all'insegnamento con concorso ordinario per esami e titoli, ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente, indetto con D.D.G. dello 01/04/1999, (doc.1);

2) Farci Maria Luisa Lucia: Graduatoria Provinc. Definitiva Scuola Sec. II Grado anno 2010- fascia:3 A057, pos. 24, punt. 15, inserimento: anno 2003 (doc.2);

3) Farci Alberico (padre della ricorrente): Lettera dimissione dello 08/06/2011Ospedale San Giovanni di Dio – Cagliari (doc. 3);

4) Farci Alberico (padre della ricorrente): certificato di Morte con decesso del 2 luglio 2011 (doc.4);

4a) Corona Maria (madre della ricorrente): certificato di morte (doc. 4a);

5): domanda di reinserimento AA.SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 dello 05/05/2014 (doc.5)

6) Farci Maria Luisa Lucia diagnosi patologia (doc.6a; 6b, 6c), conseguente invalidità al 100% ASL: Commissione Medica Accertamento Invalidità (doc. 6a) ed *handicap* in gravità (doc.6c) e INPS . Domanda di Invalidità Civile per Collocamento Mirato (doc. 6b);

7) MIUR 2014: mail informativa ai docenti presenti in GAE su onere domanda e conseguenze omissione (doc.7);

8) Trib. di Cagliari, Sez. Lav.: Ordinanza di reinserimento del 29/06/2015, Giudice Dott.ssa M.L. Scarpa, R.G. 4206/2014 (doc.8)

Cagliari, 14/10/2016.

Avv. Stefania Perra.

Studio Legale

Avv. Stefania Perra.

Patrocinio nanti la Suprema Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori

Via F. Carrara, n. 4 - 09125 Cagliari

Via G.Garibaldi n°57/C - 09040 Maracalagonis (CA) Tel. e fax 070 789852

e-mail steper04@tiscali.it Pec : *avvstefaniaperra@cgn.legalmail.it*

PROCURA ALLA LITE.

Nel proc. nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari- Sez. Giudice del lavoro,

promosso dalla sig.ra Maria Luisa Lucia Farci contro il M.I.U.R.

Io sottoscritta Maria Luisa Lucia Farci, nata a Maracalagonis (CA), il 18 ottobre 1963, ivi residente, nel Vico II Roma, n. 10, C.F. FRC MLS 63R58 E903V, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'avv. Stefania Perra, eleggendo domicilio presso lo studio della medesima in Cagliari, via F. Carrara, 4, e "domicilio digitale" al seguente indirizzo PEC: *avvstefaniaperra@cgn.legalmail.it*, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge da esperirsi in alternativa al procedimento in sede giudiziaria ed a quello di mediazione. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.gs. n. 196/2003 di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzandone sin d'ora il rispettivo trattamento, anche in modalità telematica e digitale. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18, c.5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Cagliari, lì 14/10/2016

Maria Luisa Lucia Farci

E' autentica.
Avv. Stefania Perra Stefania Perra

Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al RACL 4293 del 2016 promosso da

MARIA LUISA FARCI, (cod. fisc. FRCMLS63R58E903V) (parte ricorrente)

contro

M.I.U.R. (parte convenuta)

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

fissa

l'udienza del **29/11/2016** ore **10:30** per la sola comparizione personale delle parti, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta, entro il termine del 07 novembre 2016, copia del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

Si comunichi.

Cagliari, 21/10/2016

Il Giudice

dott. Elisabetta Tuveri

E' copia conforme all'originale
Cagliari, li 24 OTT. 2016
IL CANCELLIERE

Firmato Da: TUVERI ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e832

RELAZIONE DI NOTIFICA.

A richiesta dell'avv. Stefania Perra, nella suespressa qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte D'Appello di Cagliari ho oggi notificato il ricorso ed il decreto che precedono, mediante consegna di copia conforme all'originale degli stessi a:

M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore,* viale R. Margherita, n.6 - 09125 – Cagliari,

c/o L'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via Dante Alighieri, n.23 - 09128 - CAGLIARI

ed ivi a mani di

26 OTT. 2016

Avvocatura dello Stato a mani
Renato De Santis
impiegato incaricato che ne
cura la consegna t.q.
Uff. Giudiziario
MARCO MURRONI

M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore,* via Sulcitana - 09030 - Elmas (CA),

c/o L'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via Dante Alighieri, n. 23 - 09128 - CAGLIARI

ed ivi a mani di

26 OTT. 2016

Avvocatura dello Stato a mani
Renato De Santis
impiegato incaricato che ne
cura la consegna t.q.
Uff. Giudiziario
MARCO MURRONI

E' copia conforme all'originale
Cagliari 16 DIC 2016
n° PAG. 18
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al RACL 4293 del 2016 promosso da

MARIA LUISA FARCI, (cod. fisc. FRCMLS63R58E903V) (parte ricorrente)

contro

M.I.U.R. (parte convenuta)

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

fissa

l'udienza del **29/11/2016** ore **10:30** per la sola comparizione personale delle parti, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta, entro il termine del 07 novembre 2016, copia del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

Si comunichi.

Cagliari, 21/10/2016

Il Giudice

dott. Elisabetta Tuveri

E' copia conforme all'originale Telematica
Cagliari 16 DIC 2016
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

Segue Udienza del 29 novembre 2016

Il giudice

nel procedimento iscritto al RACL 4293 del 2016 promosso da

MARIA LUISA LUCIA FARCI, (cod. fisc. FRCMLS63R58E903V) (parte ricorrente)

contro

M.I.U.R. (parte convenuta), costituito all'odierna udienza

visto l'art. 669 sexies c.p.c., ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio

FISSA l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno **17/01/2017 alle ore 09:45** .

visto l'art. 151 c.p.c., dispone che la notifica sia effettuata anche nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso per l'insegnamento della scuola secondaria per la classe A057 (Scienza degli alimenti), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, autorizzando, a tal fine, anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione dell'atto introduttivo del giudizio, del decreto di fissazione di udienza del 21/10/2016 e del presente provvedimento nell'apposita area del sito web istituzionale del Ministero convenuto;

con invito alle parti convenute - ove possibile - a costituirsi presso la cancelleria entro il termine di due giorni prima dell'udienza di discussione.

IL GIUDICE

(dott.ssa Elisabetta Tuveri)

E' copia conforme all'originale
Cagliari 16 DIC 2016

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN FORMA TELEMATICA.

Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 700 c.p.c., R.A.C.L. 4293/16 - Udienza di discussione 17 Gennaio 2017, ore 9,45,

in esecuzione del decreto emesso il 29 novembre 2016 dal Giudice, Dott.ssa Elisabetta Tuveri, si procede alla notifica per pubblici proclami degli atti, in forma integrale di cui al predetto giudizio – proposto dalla docente, Farci Maria Luisa Lucia, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; M.I.U.R., Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Cagliari – ai potenziali docenti resistenti e, più precisamente, ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A057 (Scienza degli alimenti), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, affinchè sussistendone l'interesse, possano costituirsi in giudizio nelle forme di Legge e nel termine, ove possibile, di due giorni prima dell'udienza di discussione fissata per il 17 Gennaio 2017, ore 9,45.

Cagliari, 30 dicembre 2016.

Avv. Stefania Perra.

Stefania Perra